

VIP VIVIAMO IN POSITIVO MODENA ODV



STATUTO

(VIGENTE DAL XX/12/2022)

Esente da bollo ai sensi del combinato disposto degli articolo 82 comma 5 e 104 comma 1 del D. Lgs 117/2017

Esente imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del D. Lgs 117/2017

Organizzazione di Volontariato iscritta AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE N° 2374 CON DETERMINAZIONE N° 244 DEL 30/11/2004

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, sede e durata

1. Nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche è costituita l'Organizzazione di volontariato denominata: **"VIP Viviamo in Positivo Modena ODV"** di seguito indicata, per brevità, **"Associazione"**.
2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione di Volontariato (in breve ODV) ai sensi del comma 3, articolo 32 Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modena in Via del Caravaggio n.71 – 41124 Modena. L'eventuale variazione della sede sociale all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
4. L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2 - Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale "Regolamento di esecuzione dello statuto" per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto e del Regolamento

1. Lo statuto e il regolamento vincolano alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Essi costituiscono la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa.
2. L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale V.I.P. Italia ODV di cui fa propri i valori e i principi e, previa autorizzazione della medesima, ne utilizza il relativo marchio registrato "VIP"; in dipendenza di ciò essa acquisisce, per se stessa e per i suoi associati, i diritti e gli obblighi conseguenti.

Art. 4 – Scopi

1. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. È apartitica, apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed

associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.

3. L'Associazione si riconosce in questi valori e in questi principi da cui nasce lo stile di vita VIP:

- a. Viviamo In Positivo: Affrontare insieme la vita accettandola in ogni suo aspetto. ViviamoInPositivo vuol dire apprendere, realizzare in noi e portare ad altri quanto può aiutare a vivere meglio.
- b. Uniti per crescere (e ridere) insieme: Solo insieme e uniti ci si può confrontare, specchiare negli altri, si impara ad accettare e si è accettati. Un gruppo unito dallo scopo comune di crescere positivamente rappresenta un meraviglioso contenitore dove i talenti, le qualità e le esperienze di ciascuno possono fondersi e divenire alimento per l'evoluzione di tutti. Riconosciamo nel nostro motto gli ideali di Fratellanza, Unione e Solidarietà che sono alla base della nostra motivazione.
- c. Lo Spirito Clown: Riscoprire il bambino interiore, sviluppare la fantasia, la creatività, la capacità di vedere il positivo delle cose, la gioia, l'armonia, l'apertura, l'accettazione e altre emozioni positive. Sono queste le qualità che ci permettono di diventare "portatori di gioia", che rendono capaci di trasformare l'atmosfera dei luoghi in cui c'è disagio e di stimolare nelle altre persone gli stessi sentimenti che ci animano.
- d. La Formazione: Essere un volontario Vip clown comporta il ricevere una formazione di base uniforme, che ci permette di acquisire la stessa competenza necessaria per il servizio in qualunque parte d'Italia. La nostra formazione continua con un allenamento costante. La formazione che riceviamo parte dal gioco, per agire sulla mente, sul corpo e sullo spirito. Coltiviamo lo spirito clown, sviluppiamo competenze tecniche e artistiche, emozioni positive e qualità come l'accettazione, l'accoglienza, la condivisione, l'ascolto e la sintonia. La conoscenza e l'esperienza si moltiplicano quando vengono condivise, ci trasformano e, una volta acquisite, diventano un bagaglio personale che non si può più smarrire.
- e. Il Volontariato: Se si considera che Vip è nata per diffondere il più possibile la gioia e il vivere in positivo si comprende come per noi il volontariato abbia un

grande valore. Chi opera come volontario clown Vip, oltre al servizio che rende, porta in sé e testimonia gli ideali di Fratellanza, di Solidarietà e di Gratuità e di questi si pone come esempio, trasmettendoli. Per noi essere volontari vuol dire "camminare insieme" rafforzando strada facendo tra noi e verso coloro a cui ci rivolgiamo, la gioia e gli ideali che ci accomunano.

- f. Il Servizio Clown: Creando un mondo di fantasia il clown trasforma gli ambienti colorandoli e risvegliando in chi incontra la creatività e la speranza necessarie per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia, alla solitudine. Il servizio clown per noi è un momento di allegria: la nostra missione è portare gioia dove si vive un disagio. Con il nostro personaggio clown diventiamo noi stessi bambini, ci divertiamo, giochiamo, ridiamo, piangiamo, cantiamo e creiamo magie, interagiamo e stabiliamo da subito relazioni amicali.
- g. L'esempio: Qualunque nostro comportamento costituisce sempre un esempio che diamo a chi ci è vicino e questa è una responsabilità, verso noi stessi e gli altri. Quando agiamo come volontari clown Vip e quindi rappresentanti della filosofia "Viviamo In Positivo" ci impegniamo in modo particolare a essere coerenti con essa. Il clown Vip ha la responsabilità di essere un esempio di vita positiva, e in servizio usa un linguaggio positivo, non fuma, non beve alcolici, non assume droghe o quant'altro di non sano, o di nocivo per sé o per gli altri.

Art. 5 - Finalità e Attività

1. L'Associazione esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali offrire sostegno, ascolto e solidarietà ad adulti e bambini in ospedali, case di riposo, comunità e ovunque regni uno stato di disagio e sofferenza.

Le attività indicate nell'articolo 5, comma 1 del D-Lgs luglio 2017, n. 117 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in assemblea dei soci.

2. Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

- a) promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
- b) svolgere l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- c) diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;
- d) offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
- e) svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
- f) promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;

- g) promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
- h) invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.

3. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.

4. L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustiva, potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.

5. Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. All'Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la potestà dei genitori.
3. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati.
4. Lo svolgimento di servizio attivo all'interno di ospedali e altre strutture è subordinato al raggiungimento della maggiore età.
5. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi

e condizioni preventivamente stabilite dall'assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 7 - Modalità di ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi associativi e le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle partecipando alle attività sociali.

2. Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali, nel Regolamento e nel Codice Deontologico della Federazione Vip Italia ODV.

3. È compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Il Diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato.

4. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

5. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

6. Le quote sociali non sono trasmissibili in nessun modo.

7. È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art. 8 -Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci, nel rispetto del principio della democraticità, godono dell'elettorato attivo e passivo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipazione alla vita associativa, di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee dei soci, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
3. I soci sono tenuti:
 - a) al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati è considerato recesso volontario del socio come indicato al successivo articolo 9;
 - b) all'osservanza dello Statuto, e del "Regolamento di esecuzione dello statuto" e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, compreso il versamento di eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie;
 - c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro obbligandosi al rispetto degli impegni presi, mantenendo un comportamento idoneo ed in linea con statuto e regolamento associativi.
 - d) avere accesso alla piattaforma informatica ufficiale.
4. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Art. 9 - Scioglimento del rapporto sociale

1. Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.
2. Il recesso diviene efficace dopo la relativa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. La decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale a mezzo email.

4. I soci receduti volontariamente o per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del socio stesso.
5. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.
6. L'esclusione da associato, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci iscritti nel libro soci più uno) con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.
7. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.
8. Chi recede volontariamente o è escluso dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 10 - *Finanziamento dell'Associazione*

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario.
Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (di cui al D.M. 1995) svolte a supporto dell'attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) contributi privati;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge.

Art. 11 - *Patrimonio sociale*

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

Art. 12 - *Esercizio sociale*

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art.13 - *Bilancio*

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, pertanto entro il 31/03 di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio dell'esercizio medesimo, sotto forma di rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea e comunicato ai soci in via telematica.

Art. 14 - *Utili e residui attivi*

1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. È fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 15 - *Organi sociali*

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito. Sono rimborsabili le sole spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate ai sensi di legge, come indicato all'articolo 6 comma 7 del presente documento.

Art. 16 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata se richiesta da almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno.
3. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
4. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo fissato, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 7 giorni prima della data prevista, all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o anche attraverso via telematica.
5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato e presente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente alla riunione.
6. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della seduta.
7. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
8. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.
9. Ogni socio può essere portatore di due deleghe. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.
10. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.
11. A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto.
12. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

13. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per deliberare concernenti:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente, degli altri membri del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto;
- b) esamina e approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e/o obbligatorio per legge;
- c) l'approvazione o la modifica dell'eventuale "Regolamento di esecuzione dello statuto".

14. L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno.

15. L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

16. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

17. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per deliberare concernenti:

- a) le modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

18. L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto più uno.

19. L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno.

20. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo dei soci aventi diritto al voto più uno.

21. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati.

22. In caso di urgenza è consentito che l'Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica. In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza semplice dei soci votanti. I soci che si esprimono come "astenuato" sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l'approvazione.

23. Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo: compiti e funzioni

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi tassativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- b) redigere specifici regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e dell'eventuale "Regolamento di esecuzione dello statuto" ed emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- c) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, incluse l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti previsti dalla legge;
- d) redigere i bilanci dell'Associazione;
- e) stabilire l'importo delle quote associative;
- f) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
- g) prendere atto dei soci receduti volontariamente o per morosità e decidere sull'eventuale richiesta di riammissione;
- h) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti;
- i) convocare l'assemblea;

- l) osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- m) nominare tra i suoi membri il segretario, il vicepresidente e quando lo ritenga opportuno il tesoriere, nonché attribuire specifici mandati ai suoi membri;
- n) deliberare l'eventuale radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri o del Presidente che abbiano totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso.

Art.18: *Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento*

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'organo dura in carica tre anni e ogni membro del Direttivo è rieleggibile ma non per più di tre volte consecutive e quindi ciascun membro non può ricoprire la carica per più di nove anni consecutivi.
2. Il Consiglio si compone di un minimo di tre ed un massimo di nove membri.
3. Il numero dei membri che comporrà il Consiglio Direttivo da nominare è di volta in volta deliberato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente dell'Assemblea.
4. Sono eleggibili tutti i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari.
5. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare o si dimettessero uno o più membri, l'Assemblea dei soci, da convocare entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni del primo componente, eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti. In caso di dimissioni del presidente queste vengono considerate al pari delle dimissioni dei singoli consiglieri.
6. I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica.
7. Qualora venissero a mancare o si dimettessero la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall'Assemblea dei soci, decadrebbe l'intero Consiglio.
8. In questi casi l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'evento provocante la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
9. In ogni caso sopra riportato i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Assieme all'invito di convocazione farà pervenire ai Consiglieri l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

11. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. In quest'ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

12. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti, anche in audio o video conferenza.

13. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede quella riunione.

14. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio Direttivo.

15. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età.

16. Oltre a consentire a tutti i soci che eventualmente lo richiedessero, di poter prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, i verbali stessi potranno essere trasmessi ai soci anche attraverso posta elettronica o altri mezzi tecnologici che ne facilitino la diffusione.

17. Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva.

18. Il Consiglio Direttivo, al fine dell'espletamento delle proprie mansioni, può avvalersi della collaborazione di tutti i soci.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, all'Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi del regolare funzionamento della stessa.
3. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.
4. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede dell'associazione.
5. Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'Associazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.
6. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal segretario.
7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo direttivo.

Art.20 - *Il Vice Presidente*

1. Il Vice Presidente viene eletto con votazione a maggioranza all'interno del consiglio direttivo.
2. Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi e ne firma gli atti in caso di impedimento.

Art. 21 - *Il Segretario*

1. Il Segretario viene eletto con votazione a maggioranza all'interno del consiglio direttivo.
2. Ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);
 - d) provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota sociale che consegnerà al tesoriere.

Art. 22 - *Il tesoriere*

1. Il tesoriere viene eletto con votazione a maggioranza all'interno del consiglio direttivo.
2. Coadiuvando il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - a) predispone lo schema dei bilanci preventivo (se previsto o obbligatorio per legge) e consuntivo;
 - b) cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
 - c) si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
 - d) provvede alla riscossione delle entrate; al pagamento delle spese e ai rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dal Consiglio Direttivo;
3. Il Consiglio Direttivo può decidere di affiancare al Tesoriere la figura di un consulente esterno per la gestione della predisposizione del bilancio e tenuta dei registri contabili.

Art. 23 - *I consiglieri*

1. I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.
2. Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei che non comportino impegni di spesa per l'Associazione.
3. Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ad altri consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.
4. Gli incarichi esecutivi temporanei che il Consiglio Direttivo può delegare loro possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche prendere contatti con gli Enti richiedenti servizi all'Associazione e così anche a fini promozionali o di sponsorizzazione, organizzando iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'Associazione e reperire sponsor.

Art. 24 - *Convenzioni*

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione o presso l'abitazione del Presidente.

Art. 25 - Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 27 - Libri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

2. Gli associati hanno diritto di esaminare o di far esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento compatibilmente alle possibilità organizzative dell'Organo di amministrazione.

Art. 28 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c..

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore tra quelle operanti in analoghi settori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2-bis avrà efficacia dall'operatività del RUNTS.

Articolo 30 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

IL SEGRETARIO

Laura Pinton



Laura
Pinton
27.12.2022
22:31:46
GMT+00:00

IL PRESIDENTE

Elisa Gibertini



Firmato
digitalmente da
GIBERTINI ELISA
C=IT